

COMUNE DI PORTALBERA
PROVINCIA DI PAVIA

**SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A
FAVORE DI MINORI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA
INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA
RESIDENTI NEL COMUNE DI PORTALBERA PER GLI ANNI
SCOLASTICI 2025/2026-2026/2027-2027/2028**
CAPITOLATO DI SERVIZIO

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’

Oggetto del presente capitolato è l’effettuazione di prestazioni di servizio afferenti l’assistenza scolastica “specialistica” a favore degli alunni - iscritti alla Scuola dell’Infanzia statale allocata sul territorio di PORTALBERA ed alla Scuola Primaria statale “Luigi Massoni” di PORTALBERA - portatori di handicap “certificati” in base alla vigente normativa che sono individuate quali sedi del servizio, nonché agli alunni iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado e a tutti gli alunni residenti nel Comune di Portalbera. Il servizio potrà essere svolto, se ritenuto necessario dal competente dirigente scolastico, presso l’abitazione dello stesso al fine di garantire l’apprendimento anche in caso di indisposizione prolungata alla frequenza a scuola.

Le prestazioni da erogare hanno come scopo principale la piena integrazione scolastica e l’attuazione dei programmi assistenziali ed educativi individuali redatti dai servizi e dagli organi a ciò competenti.

ART. 2 – DURATA/TERMINI TEMPORALI

L’appalto viene conferito PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026-2026/2027 e 2027/2028 e ciò nel pieno rispetto ed osservanza dei calendari scolastici definiti dalle competenti autorità scolastiche

Gli orari di servizio sono ipoteticamente/orientativamente/di norma riferiti a - presso la Scuola dell’Infanzia - n.23 ore settimanali e - presso la Scuola Primaria - per 5 ore settimanali con le interruzioni previste dal calendario scolastico di ciascun anno. Per le ore annuali obbligatorie nella scuola secondaria di primo grado il totale è di 990 ore. Questo valore corrisponde a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali dedicate ad attività di approfondimento. Il monte ore annuale nelle scuole secondarie di secondo grado varia a seconda del tipo di istituto e della classe. In generale, il monte ore annuale per gli istituti liceali è di 990 ore, mentre per gli istituti tecnici e professionali è di 1056 ore.

L’orario di espletamento del servizio verrà comunque concordato con le competenti Autorità scolastiche.

ART. 3 – ATTIVITA'

Il servizio consiste nel complesso delle prestazioni di natura socio-educativa erogate all'interno delle scuole a sostegno del percorso di autonomia, di integrazione e di comunicazione degli alunni disabili, in considerazione della globalità della persona e del percorso di crescita di ogni individuo. Il servizio dovrà indicativamente comprendere le seguenti prestazioni:

- l'elaborazione e l'attuazione di un progetto educativo per gli alunni in carico al servizio in connessione con le risorse educative e didattiche presenti all'interno della scuola e secondo gli orientamenti del Piano dell'Offerta Formativa (c.d. "P.O.F.") di ogni istituto scolastico;
- la progettazione e la gestione - in connessione con i referenti istituzionali - del servizio di supporto educativo ed assistenza scolastica degli alunni con handicap inseriti nelle scuole e che prevede, tra l'altro, aiuto nell'espletamento di compiti didattici e non, previsti dal piano educativo individualizzato;
- la gestione di tutte le funzioni di assistenza personale agli alunni che sono in carico al servizio in oggetto e che riguardano, tra l'altro la sorveglianza e la somministrazione del pasto per la tutela dell'educazione all'autonomia nell'alimentazione. L'accompagnamento in caso di parziale inserimento presso altre scuole o per eventuali terapie riabilitative, l'accompagnamento ed assistenza per i privi di autocontrollo nei bisogni fisiologici e l'accompagnamento per brevi passeggiate nei dintorni della scuola o in altri luoghi previsti dalla programmazione educativa, al fine di avviare una socializzazione con l'ambiente esterno
- in particolare dovrà essere garantito lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) attività di supporto all'autonomia personale dei minori diversamente abili per i quali è stato richiesto il servizio dal competente Istituto Comprensivo;
 - b) attività di supporto alla realizzazione degli obiettivi individuati nei piani educativi individualizzati.

Il servizio dovrà essere svolto presso la Scuola dell'Infanzia e Primaria di Portalbera, nonché agli alunni iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado e a tutti gli alunni residenti nel Comune di Portalbera in collaborazione con il personale Insegnante messo a disposizione dalla Dirigenza Scolastica.

ART. 4 – COMPENSI E MODALITA'

Il compenso stimato per l'affidamento di cui al presente capitolato è stabilito in complessivi presunti €20.000,00 (esente IVA), calcolati (con arrotondamento) moltiplicando la tariffa oraria a base d'appalto di € 18,00 per (attualmente) n. 28 ore settimanali (indicative), ossia n. 1105 ore su base annua.

Il servizio si svolge per n.5 giorni settimanali. In caso di festività infrasettimanali o di chiusura per altri motivi dell'istituto scolastico il servizio si intende sospeso.

Il pagamento del compenso sarà effettuato mensilmente, a seguito di presentazione di fattura elettronica relativa al numero di ore effettivamente prestate, previo controllo

dell'esattezza e completezza della stessa nonché previa acquisizione di quanto previsto dalla vigente normativa (DURC regolare, ecc.).

Tale monte ore è da intendersi puramente indicativo e deve considerare l'eventualità di aumenti e/o diminuzioni di prestazioni nel corso dell'appalto.

La presenza dell'operatore dovrà sempre essere correlata alla presenza dell'alunno assistito.

ART. 5 – OBBLIGHI DELLA APPALTATRICE – PERSONALE

La appaltatrice si impegna a:

- garantire che le prestazioni siano costantemente effettuate in modo diligente, puntuale e professionale, attraverso personale “competente” e rispetto al quale sia costantemente accertata l'inesistenza di condanne (anche in primo grado) inerenti reati contro la c.d. “pedofilia”;
- salvaguardare la continuità del servizio provvedendo alla sostituzione del personale impiegato in caso di malattia od altro impedimento;
- rispettare le prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
- segnalare tempestivamente al responsabile di servizio, per i provvedimenti di competenza, ogni eventuale anomalia rilevata durante lo svolgimento delle proprie mansioni;
- ricevere disposizioni esclusivamente dai soggetti ed organi competenti;
- mantenere il segreto e la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del servizio.
- sostituire gli operatori assenti per qualsiasi motivo;
- comunicare tempestivamente al Comune o alla Scuola le assenze degli operatori medesimi;
- verificare costantemente gli aspetti/tecnico operativi degli operatori
- organizzare corsi di aggiornamento e di formazione a suo completo carico in applicazione delle disposizioni contrattuali.
- al termine di ogni anno l'impresa predisporre una relazione sull'esito del servizio.

Dovrà essere rispettato rigorosamente quanto prescritto dalla vigente normativa (in particolare l'art.2 del D.Lgs n.39/2014, che introduce l'art.25bis al D.P.R. n.313/2002) ed in virtù del quale i soggetti che intendano impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività di volontariato che comportino un contatto diretto e regolare con minori, devono richiedere alla predetta persona la consegna del certificato penale del casellario giudiziale previsto dall'articolo 25 del D.P.R. n. 313/2002 e s.m.i.

Il Comune/committente - in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze come da art.26 del D.Lgs. n.81/2008 - precisa che non è stato predisposto il Documento “DUVRI” in quanto viste le attività oggetto del servizio non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione o protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; gli oneri risultano pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare.

La appaltatrice dovrà osservare nei confronti dei dipendenti e/o soci tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzioni degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro, stabiliti dalla vigente normativa.

Per l'espletamento del servizio la appaltatrice dovrà avvalersi di operatori (educatori professionali) in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

- Diploma di laurea triennale in scienze dell'educazione, Psicologia, Pedagogia, Sociologia o titoli equipollenti, oppure gli iscritti al rispettivo corso di laurea;
- Diploma specifico di educatore professionale con esperienza nell'ambito dei servizi educativi e socio-assistenziali a favore dei portatori di disabilità di almeno n.1 anno;
- Diploma di maturità, con esperienza nell'ambito dei servizi educativi e socio-assistenziali a favore dei portatori di disabilità di almeno n. 2 anni.

La appaltatrice ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, ossia verso gli utenti del servizio nonché per danni a cose a chiunque appartenenti. La/e sopraddetta/e polizza/e dovrà/anno espressamente contenere la copertura di responsabilità personale degli operatori dell'aggiudicatario che presteranno il servizio ed essere consegnate al comune prima dell'avvio del servizio. È fatto divieto di cedere ad altri l'esecuzione di tutto o di parte del servizio.

Allo scopo di assicurare la continuità degli interventi, l'impresa deve impegnarsi a mantenere il più possibile stabile il gruppo degli operatori.

L'appaltatore si assume ogni responsabilità - tanto in via civile quanto penale - sollevando di ogni responsabilità l'Amministrazione appaltante e la direzione del servizio comunale per eventuali infortuni, incidenti e danni provocati a terzi in ragione del servizio svolto.

L'appaltatore comunica, prima dell'inizio dell'attività, l'elenco nominativo del personale impiegato, il possesso da parte di ognuno degli attestati professionali sopra richiesti, il nominativo del responsabile dell'organizzazione cui il servizio sociale comunale potrà fare riferimento.

Il Comune di Portalbera indica nella propria "Struttura n.1" il referente tecnico organizzativo di tutti i rapporti intercorrenti fra il Comune stesso e l'appaltatore in merito allo svolgimento degli interventi.

L'appaltatore è tenuto a sostituire i propri operatori assenti per ferie, malattie, permessi, congedi, ecc. con personale in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo e deve sempre e comunque essere garantito il servizio con i medesimi livelli di efficienza.

L'educatore sostituito dovrà curare il passaggio di consegne all'educatore subentrante, ragguagliandolo mediante trasmissione della scheda operativa individualizzata e, nelle situazioni di particolare gravità dovrà assicurare un periodo di compresenza di almeno 3 ore, con oneri a carico dell'impresa appaltatrice.

L'impossibilità per l'appaltatore di garantire il piano di lavoro concordato con la suddetta Struttura, deve essere sempre preventivamente comunicato al servizio stesso, con il quale verranno concordate le opportune modifiche. In ogni caso l'appaltatore si impegna a ripristinare la regolarità delle prestazioni nel più breve tempo possibile e

comunque non oltre le 24 ore, salvaguardando il livello di efficienza delle prestazioni. L'appaltatore garantisce costantemente il versamento di tutti i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti dalla normativa vigente, nonché i livelli retributivi e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali e dai contratti integrativi/decentrati di lavoro vigenti, pena la risoluzione del contratto.

Nei confronti dei propri operatori, l'appaltatore opera nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle disposizioni legislative in materia di assistenza, previdenza, assicurazioni e obbligatorie, prevenzione infortuni, nonché delle altre disposizioni legislative applicabili al settore.

E' tenuto, inoltre, all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e dei contratti integrativi/territoriali vigenti, previsti per i lavoratori del settore e a corrispondere, entro la scadenza, la regolare retribuzione.

L'appaltatore si obbliga ad esibire, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta, i libri paga, le ricevute e i pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito ai lavori del servizio appaltato.

Nel caso di inottemperanza a tali obblighi, il Comune di Portalbera avrà la facoltà di risolvere il contratto, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

L'appaltatore è responsabile dei danni che dovessero occorrere all'utenza, agli operatori o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività convenzionata ed imputabili a colpa dei propri operatori, come previsto dall'art. 2049 del Codice Civile, o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

ART. 5bis - CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Il concorrente dovrà presentare un progetto organizzativo del servizio contenente le seguenti indicazioni:

- Organizzazione del lavoro del servizio di assistenza tenuto conto del numero e della tipologia dell'utenza;
- Descrizione dettagliata delle attività educative svolte nell'assistenza educativa scolastica e criteri per la traduzione in termini operativi di un Piano Educativo.
- Predisposizione di un modello di scheda individuale mensile per ogni singolo assistito con l'indicazione delle prestazioni espletate e dei bisogni soddisfatti;
- Individuazione di strumenti e modalità per garantire il collegamento con il Comune per tutta la durata della prestazione del Servizio;

La presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione appaltante, né è nei diritti dei concorrenti l'espletamento della procedura di aggiudicazione, che l'amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza.

Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.

ART. 6 – INADEMPIENZE

Qualora venissero disattesi i compiti di cui ai precedenti articoli 3) e 5), il Comune potrà conseguentemente assumere provvedimenti di entità proporzionale alle inadempienze compiute.

In particolare - qualora durante lo svolgimento del servizio siano rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato, quali:

- a) la mancata effettuazione del servizio, tale da costringere l'Ente a provvedere in altro modo;
- b) nel caso in cui l'appaltatore dovesse adibire al servizio, anche per un solo giorno, personale non idoneo;
- c) in caso di mancata sostituzione di operatori assenti;
- d) In caso di ritardo nello svolgimento delle prestazioni, che comporti disagi per gli utenti - il Comune di Portalbera applicherà le seguenti penalità:
 - € 500,00 per sospensione del servizio o mancato preavviso;
 - € 250,00 per mancata sostituzione di operatori assenti oltre le 48 ore e/o in caso di ritardo nello svolgimento delle prestazioni.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica mediante Posta Elettronica Certificata (pec) o Raccomandata a.r. della contestazione.

Il provvedimento è assunto dal Responsabile della Struttura interessata.

L'Amministrazione procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento.

ART. 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

L'inosservanza delle disposizioni del presente Capitolato da parte dell'appaltatrice potrà comportare risoluzione del contratto d'appalto.

Oltre a quanto genericamente previsto dal Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione di diritto (ex art. 1456 Cod. civ.) del contratto le seguenti ipotesi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa, anche per un solo giorno;
- b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti, di disposizioni dei competenti enti/Organi e degli obblighi previsti dal presente Capitolato;
- bb) applicazione di sanzioni nella misura massima per n.3 volte nel corso di ogni singolo anno scolastico
- c) affidamento in subappalto, totale o parziale, del servizio;
- d) fallimento dell'Organizzazione, o sua soggezione a procedura equipollente, o dei suoi aventi causa nella gestione, oppure eventi che evidenzino il sostanziale venir meno in capo all'Organizzazione dei necessari requisiti di affidabilità tecnica e finanziaria.
- e) sopravvenuta incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione
- f) accertamento dell'intervenuto utilizzo di personale che abbia subito condanne (anche in primo grado) inerenti reati contro la c.d. "pedofilia";

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nell'applicazione e nell'interpretazione del presente atto, è competente il Foro di Pavia.

ART.8 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'impresa appaltatrice emetterà, ogni fine mese, regolare fattura relativa

all'esplicazione del servizio con allegata rendicontazione delle ore effettuate, distinte per alunno.

Tutte le fatture saranno liquidate entro trenta giorni con atto del responsabile del servizio, previa apposizione, in calce alle stesse della certificazione di regolarità del servizio svolto da parte del Responsabile.

Ogni qualsiasi conseguente imposta, IRPEF compresa, sarà assolta direttamente dall'impresa appaltatrice senza possibilità di rivalsa, né richiesta di rimborso in concorso.

ART.9 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE

Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, il Comune di Portalbera avrà diritto di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, a titolo di risarcimento danni, oltre agli eventuali maggiori danni riscontrati.

Sarà inoltre addebitata all'appaltatore la maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altre ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danni.